

**Decreto del Consiglio di Stato  
che proroga l'obbligatorietà generale a livello cantonale, comprese  
alcune modifiche, al contratto collettivo di lavoro nel ramo della  
posa delle piastrelle, dei mosaici e delle pietre naturali e artificiali**

del 18 maggio 2022

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

**I**  
I decreti del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2017, del 15 maggio 2019, del 29 aprile 2020 e del 21 aprile 2021 conferiscono l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa delle piastrelle, dei mosaici e delle pietre naturali e artificiali sono prorogati fino al 30 giugno 2025.

**II**  
Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa delle piastrelle, dei mosaici e delle pietre naturali e artificiali, allegate al decreto del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2017, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Appendice 2 – Convenzione salariale

1. Salari minimi lavoratori

La classificazione dei lavoratori avviene sulla base delle classi salariali e dei salari minimi (salari base) seguenti:

| Classe salariale  | Descrizione   | Salari minimi in CHF |                     |
|---|---|----------------------|---------------------|
|   |   | mensile              | orario <sup>1</sup> |
| Capo  | Lavoratore qualificato che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale.    | 5'676.—              | 32.25               |
| Qualificato AFC   | Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC. | 5'324.—              | 30.25               |
| Semi-qualificato/ausiliare/CFP (certificato federale di formazione pratica) | Lavoratore con o senza conoscenze ed esperienza professionale maturata in CH o all'estero.                            | 4'972.—              | 28.25               |

## 2. Salari minimi giovani lavoratori

### Giovani lavoratori – AFC

I giovani lavoratori che hanno ottenuto l'AFC verranno così retribuiti, in CHF, per i primi quattro anni:

| Classe salariale                    | Descrizione | mensile | orario |
|-------------------------------------|-------------|---------|--------|
| giov. lav. 1° anno AFC <sup>2</sup> |             | 3'900.— | 22.15  |
| giov. lav. 2° anno AFC              |             | 4'259.— | 24.20  |
| giov. lav. 3° anno AFC              |             | 4'392.— | 24.95  |
| giov. lav. 4° anno AFC              |             | 4'535.— | 25.76  |

I salari qui riprodotti entreranno in vigore per i giovani lavoratori che terminano l'apprendistato nell'estate 2022. Per i giovani lavoratori che hanno terminato l'apprendistato anteriormente vale la precedente scala salariale, di 3 anni.

Ai lavoratori che avranno percepito i salari da giovane lavoratore durante tutti i quattro anni, sarà poi garantita l'occupazione durante un anno, con un salario di lavoratore "qualificato AFC".

### Giovani lavoratori – CFP

I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno così retribuiti, in CHF, per i primi quattro anni:

| Classe salariale                    | Descrizione | mensile | orario |
|-------------------------------------|-------------|---------|--------|
| giov. lav. 1° anno CFP <sup>2</sup> |             | 3'729.— | 21.18  |
| giov. lav. 2° anno CFP              |             | 3'977.— | 22.60  |
| giov. lav. 3° anno CFP              |             | 4'226.— | 24.01  |
| giov. lav. 4° anno CFP              |             | 4'475.— | 25.42  |

Al termine dei quattro anni quale "giovane lavoratore CFP" al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale "Semi-qualificato + CFP".

<sup>1</sup> Il salario orario serve unicamente per il calcolo del salario mensile e/o per casi specifici

<sup>2</sup> Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo

## 3. Salari minimi apprendisti (...)

| Classe salariale  | Descrizione          | mensile |
|-------------------|----------------------|---------|
| Apprendista – AFC | 1° anno di tirocinio | 765.—   |
| Apprendista – AFC | 2° anno di tirocinio | 1'116.— |
| Apprendista – AFC | 3° anno di tirocinio | 1'705.— |
| Apprendista – CFP | 1° anno di tirocinio | 700.—   |
| Apprendista – CFP | 2° anno di tirocinio | 800.—   |

(...)

## 5. Aumenti sui salari reali (...)

A tutti i lavoratori già in forza alle aziende, andrà corrisposto (...) un aumento dei salari reali pari a 0.5%. Questo aumento non avrà effetto sui salari minimi.

**III**

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un aumento generale del salario possono tenerne conto ai sensi dell'aumento salariale previsto dall'art. 5 dell'appendice 2 del contratto collettivo di lavoro.

**IV**

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, entra in vigore il 1° luglio 2022 ed è valido fino al 30 giugno 2025.

Bellinzona, 18 maggio 2022

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 2 giugno 2022.

---

**Decreto del Consiglio di Stato  
che conferisce l'obbligatorietà generale a livello cantonale  
al contratto collettivo di lavoro per il settore degli autotrasporti  
del 18 maggio 2022**

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

**I**  
Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) del 1° settembre 2021 per il settore degli autotrasporti è conferita l'obbligatorietà generale.

**II**

<sup>1</sup> L'obbligatorietà generale è valida per tutto il Canton Ticino.

<sup>2</sup> Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:

A. a tutte le aziende o parti di azienda (datori di lavoro) che si occupano del trasporto su strada di persone, di animali e cose per conto terzi. Sono esclusi i servizi di taxi.

B. a tutti i lavoratori delle aziende menzionate al punto A, a eccezione del personale amministrativo e del personale con funzioni dirigenziali.

<sup>3</sup> Le disposizioni del CCL relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 e degli artt. 1, 2 e 8a della relativa ordinanza del 21 maggio 2003 dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Canton Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Canton Ticino. La Commissione paritetica cantonale è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.